



# *Il Ministro Segretario di Stato*

PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONSIDERATO che il complesso di Porta Palatina, sito a Torino, in Piazza Cesare Augusto, segnato in catasto al f.n.211, part.n.15, di proprietà del Demanio dello Stato, è di notevole interesse archeologico, ai sensi della legge 1.6.1939, n.1089, ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute nella legge stessa;

CONSIDERATO altresì che le mura romane di cinta della città antica di Torino, site nella Piazza Cesare Augusto, segnate in catasto al f.n.211, part.n.5, di proprietà del Comune di Torino, sono di notevole interesse archeologico perchè trattasi di elemento fondamentale per lo studio della città antica con particolare pregio architettonico, e come tali sono sottoposte alle disposizioni della legge sopracitata;

CONSIDERATO che per la prospettiva e il decoro ambientali del complesso costituito dalla Porta Palatina e dalle mura romane è necessario che la zona immediatamente adiacente a detti monumenti non venga danneggiata da costruzioni di ogni genere;

CONSIDERATO che, per perseguire tali finalità, è necessario dettare prescrizioni nei confronti degli immobili sottoindicati, di proprietà del Comune di Torino, segnati in catasto al f.n.211;

- 1) part.n.48 confinante a nord con Piazza Cesare Augusto, a est con Via XX Settembre, a sud con Via Basilica, a ovest con Via Porta Palatina;
- 2) part.n.5, confinante a nord con Corso Regina Margherita, a est con Via XX Settembre e part.n.6, a sud con Piazza Cesare Augusto e Via Porta Palatina;
- 3) isolato urbano contraddistinto con le part.nn.1-2-3-4-, confinante a nord con Corso Regina Margherita, a est con Via Porta Palatina, a sud con Piazza Cesare Augusto e Via P.Egidi, a ovest con Piazza della Repubblica;

VISTO l'art.21 della legge 1.6.1939, n.1089;

D E C R E T A :

ART.1 - Nei confronti degli immobili distinti con le part.nn. 48 e 5 non sono consentite costruzioni e le eventuali sistemazioni a giardino con alberi ad alto fusto dovranno essere preventivamente concordate con la Soprintendenza alle Antichità; nei confronti dell'iso-


lato distinto con le partt.nn.1-2-3-4, non possono essere apportate modifiche agli edifici attuali nella loro volumetria e nei loro prospetti esterni.

Il presente decreto sarà notificato al Comune di Torino. A cura del Soprintendente alle Antichità di Torino, esso verrà quindi trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, li 27 NOV. 1971

IL MINISTRO

F.to MISASI



GAT/mg

Corino  
F.º 211  
Se. 41.750

Att. 3

27 NOV. 1971  
IL CAPO UFFICIO  
F.to MISASI

erto

Regione Siciliana  
II Direzione Provinciale

